

Codice statutario

dell'Agenzia dei trasporti svedese



L'AGENZIA DEI
TRASPORTI
SVEDESE

Disposizioni dell'Agenzia dei trasporti svedese che modificano i regolamenti dell'Amministrazione stradale svedese (VVFS 2003:19) sulle autovetture convertite in trattori e sulle autovetture convertite in attrezzature motorizzate di classe II;

TSFS 2023:63

Pubblicate
il 23 novembre 2023

**CIRCOLAZIONE
STRADALE**

adottate il 17 november 2023

In virtù del capitolo 4, articolo 18 bis dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1996:1278) e del capitolo 8, articolo 16 dell'ordinanza sui veicoli (2009:211) in relazione ai regolamenti dell'Amministrazione stradale svedese (VVFS 2003:19) sulle autovetture convertite in trattori e sulle autovetture convertite in attrezzature motorizzate di classe II, l'Agenzia dei trasporti svedese prescrive¹

che il titolo dello statuto, il capitolo 3, articolo 1, e il capitolo 4, articoli 18, 19 e 25, recitano come segue;

che sono inseriti sei nuovi paragrafi – il capitolo 3, articolo 2, e il capitolo 4, articoli da 24 bis a sexies – che recitano come segue;

e che sono adottati i seguenti orientamenti generali.

I regolamenti e le linee guida generali dell'Amministrazione stradale svedese sulle autovetture convertite in trattori e sulle autovetture convertite in attrezzature motorizzate di classe II

Capitolo 3

Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

– Regolamento ECE 1: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico

¹ Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

anabbagliante e/o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene appartenenti alle categorie R2 e/o HS1,

– Regolamento ECE 3: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi,

– Regolamento ECE 4: disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi per l'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore (esclusi i motocicli) e dei loro rimorchi,

– Regolamento ECE 5: disposizioni uniformi relative all'omologazione di fari "sigillati" di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo oppure un fascio abbagliante oppure entrambi,

– Regolamento ECE 6: disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

– Regolamento ECE 7: disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), delle luci di arresto e delle luci di ingombro per i veicoli a motore (esclusi i motocicli) e i loro rimorchi,

– Regolamento ECE 8: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei fari di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di luci alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11),

– Regolamento ECE 19: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei fendinebbia dei veicoli a motore,

– Regolamento ECE 20: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei fari dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio di luce abbagliante o entrambi e sono dotati di luci alogene (luci H4),

– Regolamento ECE 27: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei fari di segnalazione preventiva,

– Regolamento ECE 30: disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi,

– Regolamento ECE 31: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei fari alogeni sigillati (HSB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi,

– Regolamento ECE 37: disposizioni uniformi relative all'omologazione di lampade a incandescenza per l'uso in unità omologate di veicoli a motore e dei loro rimorchi,

– Regolamento ECE 38: disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

– Regolamento ECE 54: disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi,

- Regolamento ECE 65: disposizioni uniformi relative all'omologazione di luci speciali di avvertimento per i veicoli a motore,
- Regolamento ECE 69: disposizioni uniformi relative all'omologazione di targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti (per costruzione) e ai loro rimorchi,
- Regolamento ECE 91: disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali per veicoli a motore e relativi rimorchi,
- Regolamento ECE 108: disposizioni uniformi relative all'omologazione della produzione degli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e relativi rimorchi,
- Regolamento ECE 109: Disposizioni uniformi relative all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi,
- Regolamento ECE 112: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade a filamento e/o di moduli a diodi ad emissione luminosa (LED),
- Regolamento ECE 113: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce simmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade a filamento,
- Regolamento ECE 117: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto riguarda le emissioni sonore prodotte dal rotolamento, e
- GTR 16: Addendum 16; regolamento tecnico globale n. 16, regolamento tecnico globale sugli pneumatici.

Articolo 2 I regolamenti ECE di cui all'articolo 1 sono adottati dall'Unione europea e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Capitolo 4

Articolo 18 Un trattore A deve soddisfare i requisiti degli articoli da 19 a 25 per quanto riguarda gli pneumatici da neve.

Articolo 19 Per soddisfare i requisiti del capitolo 4, articolo 18 bis, primo e secondo paragrafo, dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276), gli pneumatici da neve utilizzati su un trattore A devono essere

1. contrassegnati dal simbolo delle cime alpine/dei fiocchi di neve (3PMSF) in conformità al regolamento ECE 117;
2. contrassegnati con la sigla POR (Professional Off Road) in conformità al regolamento ECE 54; oppure
3. essere pneumatici chiodati che, secondo il produttore dello pneumatico, sono destinati alla chiodatura e all'uso su autovetture o veicoli commerciali leggeri, a condizione che non siano stati utilizzati chiodi cavi.

Gli pneumatici da neve montati su assi diversi dagli assi motore e dagli assi anteriori di un trattore A con un peso totale superiore a 3500 kg possono essere contrassegnati con M+S, M.S, M & S, M-S, MS o "Mud and Snow" (fango e neve) in conformità ai regolamenti ECE 30, 54, 108 e 109 e al regolamento GTR 16.

Criteria generali

Un trattore A dotato di adeguati dispositivi antislittamento, come catene da neve o spargisabbia, deve essere considerato come dotato di tali attrezzature equivalenti di cui al capitolo 4, articolo 18 bis, primo e secondo paragrafo dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276).

Si ritiene che le superfici stradali invernali prevalgano quando sono presenti neve, ghiaccio, fanghiglia o brina su ogni parte della strada.

Articolo 24 bis Quando si viaggia su strada nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo, la profondità residua del battistrada principale non può essere inferiore a

1. 3 mm nella parte centrale del 75 % della larghezza del battistrada su un trattore A con un peso totale non superiore a 3 500 kg, e
2. 5 mm nella parte centrale del 75 % della larghezza del battistrada su un trattore A con peso totale superiore a 3 500 kg.

Il primo comma non si applica all'uso temporaneo di ruote di scorta dopo che uno pneumatico è stato danneggiato.

Articolo 24 ter Il numero di chiodi negli pneumatici chiodati di un trattore A non deve differire di oltre il 25 % dallo pneumatico del veicolo con il numero di chiodi più elevato. La sporgenza massima dei chiodi non deve superare i 2,0 mm.

Articolo 24 quater Un trattore A non può avere sia pneumatici chiodati che non chiodati. Tuttavia, nel caso di ruote gemellate, uno degli pneumatici può essere non chiodato. In tali casi, gli pneumatici chiodati devono essere posizionati simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del veicolo.

Il primo comma non si applica all'uso temporaneo di una ruota di scorta dopo che uno pneumatico è stato danneggiato.

Criteria generali

Nel caso di pneumatici da neve chiodati, gli pneumatici con la maggiore sporgenza dei chiodi devono essere montati nella parte posteriore.

Articolo 24 quinquies In caso di utilizzo temporaneo di una ruota di scorta in seguito al danneggiamento di uno pneumatico montato su un trattore A, non è necessario che lo pneumatico della ruota di scorta sia dello stesso tipo degli altri pneumatici del veicolo. In questo contesto, per "tipo" si intendono pneumatici con cintura e pneumatici radiali, estivi e da neve.

Articolo 24 sexies In caso di utilizzo di dispositivo antisdrucchiolo, questi devono essere tali da non danneggiare la strada.

Articolo 25 Gli pneumatici chiodati contrassegnati dalla settimana di fabbricazione 187 o successiva, o che sono stati messi in servizio dopo il 1° ottobre 1998, devono soddisfare i requisiti per ciascun tipo di pneumatico di cui agli articoli da 18 a 25 dei regolamenti e degli orientamenti generali dell'Agenzia dei trasporti svedese (TSFS 2009:19) sull'uso di pneumatici, ecc. destinati alle autovetture e ai rimorchi trainati da autovetture.

È possibile utilizzare anche altri pneumatici chiodati, a condizione che sia dimostrato che l'usura del manto stradale causata dallo pneumatico chiodato non sia superiore a quella causata da uno pneumatico chiodato con chiodi conformi ai requisiti conformemente al primo paragrafo.

Criteria generali

Gli pneumatici chiodati con omologazione finlandese, o che soddisfano requisiti equivalenti, devono essere considerati conformi ai requisiti.

1. Il presente statuto entra in vigore il 1° dicembre 2023
2. Gli pneumatici di cui all'articolo 19, secondo paragrafo, possono essere utilizzati fino al 30 novembre 2024 sugli assi anteriori dei trattori A con un peso totale superiore a 3 500 kg.
3. Gli pneumatici di cui all'articolo 19, secondo paragrafo, possono essere utilizzati fino al 30 novembre 2024 su trattori A con un peso totale non superiore a 3 500 kg e sugli assi motore di trattori A con un peso totale superiore a 3 500 kg, a condizione che gli pneumatici siano stati appositamente realizzati per la guida invernale.

A nome dell'Agenzia dei trasporti svedese

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi
(Strade e ferrovie)